



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Unità di Staff della Direzione Generale
Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

Università degli Studi di Messina

Prot. 36474

Del 30, 05, 2016

Tit/Cl IX, 3 Interno/Esterno

CIRCOLARE INTERNA N. 28/2016

Ai Sig.ri

Direttori dei Dipartimenti Didattici

Direttori dei Dipartimenti Amministrativi

Ai Responsabili delle Unità di Staff

Ai Responsabili delle Unità Speciali

Ai Responsabili delle Unità Organizzative

Ai Responsabili delle Unità Operative

Al Presidente del CIAM

Al Presidente del CLAM

Al Presidente dello SBA

Al Presidente del CARECI

Ai Responsabili di Strutture Autonome

A Tutto il personale

Oggetto: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

D.Lgvo 81/08 e smi.

MINISTERO DELL'INTERNO - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

VIE DI FUGA E USCITE DI EMERGENZA

Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

Via Loggia dei Mercanti, 38 2° Piano 98100 Messina - Tel. 090.6768250 – 8251- 8252 – 8253 - 8254 8255 Fax. 090/6768254
e-mail servizioprevenzione@unime.it ww2.unime.it/prevenzione - protocollo@pec.unime.it

Con riferimento all'oggetto si evidenzia che a seguito di alcuni sopralluoghi condotti dal SAPP è emerso che diverse strutture di quest'amministrazione hanno dotato, ai fini della security, le porte esterne o dei corridoi interni, individuati come vie di fuga, di dispositivi di chiusura automatici con l'installazione di sistemi elettrici o elettronici, senza aver preventivamente consultato lo stesso SAPP.

Con la presente, pur comprendendo le motivazioni che hanno determinato, e che determinano tali scelte, sicuramente dettate dall'esigenza di security e di una migliore organizzazione dei servizi, si evidenzia che queste decisioni qualora comportino modifiche al sistema di emergenza delle uscite di sicurezza, devono rispettare comunque le normative di riferimento e non possono in nessuna maniera costituire ostacolo o impedimento all'uso agevole e veloce delle uscite, e devono nello stesso tempo essere preventivamente comunicate al SAPP, gestore delle attività di emergenza.

A tal fine è necessario che Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, si aprano a semplice spinta dall'interno.

In tutti i casi, i portoni principali esterni, installati in corrispondenza delle uscite individuate di "emergenza", non dotati di semplice apertura a spinta e che si aprono verso l'interno, devono, durante le ore normali di servizio, rimanere obbligatoriamente aperti e fissati nella posizione di massima apertura.

Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto.

In tale circostanza **tutti i lavoratori devono essere a conoscenza** del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza, mediante opportuna informazione. (...omissis...)

Si fa presente che particolare attenzione deve essere posta nei confronti dei lavoratori o degli ospiti diversamente abili.

È inoltre necessario che, copia di tutte le chiavi delle porte di ingresso o di quelle installate all'interno nei corridoi siano, previa opportuna e chiara identificazione, depositati in luogo presidiato, in maniera da poter essere utilizzate rapidamente in caso di emergenza.

Si rammenta ancora, che tutti i corridoi individuati come vie di fuga devono rimanere costantemente sgomberi da qualsiasi materiale o arredo.

La norma consente l'installazione di fotocopiatrici o macchine distributrici di bevande, solo negli slarghi o rientranze dei corridoi o nei luoghi che non ingombrano la normale larghezza della via di fuga.

Nei corridoi in nessun caso è possibile installare dispositivi di riscaldamento con fiamme libere o a incandescenza, o arredi con elementi taglienti, spigolosi o con elementi di vetro.

Si raccomanda la particolare attenzione e si rammenta che il Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all'argomento ai recapiti servizioprevenzione@unime.it – 090/6768250.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco De Domenico)



Il Rettore
(Prof. Pietro Navarra)



Il Direttore del Servizio
(Arch. C. Savoca)



ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

**ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO**

(...omissis...)

1.5 - Vie e uscite di emergenza.

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. Via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;

1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.

1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito e vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

(.omissis.)

MINISTERO DELL'INTERNO

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO III

MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO

3.2 - Obiettivi

(...omissis...)

Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

(.omissis.)

3.10- Sistemi di apertura delle porte

Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.

Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.

Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.

(.omissis.)

1.12 - Segnaletica indicante le vie d'uscita

Le vie d'uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.

1.13 - Illuminazione delle vie d'uscita

Tutte le vie d'uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.

Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

(.omissis.)

ALLEGATO VI

CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

6.3- Vie di uscita

(.omissis.)

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.

(.omissis.)

Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.

La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.

Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e mantenuti da persona competente.

MANIGLIONI ANTIPANICO

MINISTERO DELL'INTERNO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI PER L'APERTURA DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO, RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO.

1-Oggetto - Campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.

2-Definizioni

Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue :

- a) **via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga):** percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- b) **uscita di emergenza:** passaggio che immette in un luogo sicuro;
- c) **uscita di piano:** uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
 - c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
 - c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
 - c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
- d) **luogo sicuro:** luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
- e) **percorso protetto:** percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

3-Criteri di installazione

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di **marcatatura CE.**

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 è prevista nei seguenti casi:

- a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
 - a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
- b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - b. 1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
 - b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
 - b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

4-Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi

La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti:

a) per il produttore:

a. 1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;

b) per l'installatore:

b. 1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;

b. 2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

c) per il titolare dell'attività:

c. 1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;

c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;

c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

5-Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.

(...omissis...)

Il criterio di selezione tra i due tipi di dispositivo, definito all'art. 3 del decreto, si basa sulla presenza o meno di pubblico e sul numero di persone che potranno utilizzare le uscite di emergenza ed è riassunto nel prospetto seguente:

	Dispositivo tipo UNI EN 179	Dispositivo tipo UNI EN 1125
Attività aperta al pubblico	meno di 10 persone	più di 9 persone
Attività NON aperta al pubblico	più di 9 e meno di 26 persone	più di 25 persone
Locali con lavorazioni e materiali che presentino pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio	-	più di 5 lavoratori addetti

Dal 16 febbraio 2005 le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco che richiedano il Certificato Prevenzione Incendi dovranno avere le porte di uscita di emergenza, quando previste, dotate dei dispositivi di apertura marcati CE.

N.B.: in base all'art. 5 si desume che i dispositivi già esistenti privi di marcatura CE dovranno essere sostituiti in occasione di rottura, di sostituzione della porta, in caso di "alterazione peggiorativa" delle vie di esodo e, comunque, entro otto anni (15 febbraio 2013) dalla data di entrata in vigore del decreto.

